

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 22 ottobre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1405 - 235911/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, MARIA PIA BRUNATO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Chieri sono:

socioeconomici, territoriali e urbanistici:

- superficie: 5.417 *ha* in zona collinare, dei quali 4.288 con pendenze inferiori ai 5° e 1.129 con pendenze comprese tra i 5 e i 20°;
- popolazione: 32.954 ab. (1999);
- trend demografico: in lieve ma costante crescita negli ultimi 30 anni (30.511 ab. nel 1971, 30.960 ab. nel 1981, 31.292 ab. nel 1991);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Area Chieri*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV superiore, nonché capoluogo di subambito;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale come "*centro storico di notevole rilevanza regionale*";

- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
 - infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - ferrovia;
 - centro di interscambio di tipo B2 tra ferro, gomma e privato (porta provinciale);
 - autostrada A21;
 - la ex S.S. n. 10 Padana Inferiore (di interesse regionale), le S.P. n. 122, 125, 128;
 - studio di tracciato della circonvallazione proposto dal P.T.C.;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canarone, Castelvechio, Rio Asinaro, Rio del Vallo, Rio Gionchetto, Rio Vaiors, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio di Baldissero, Rio di Gola, Rio Moano, Rio Ravetta, Rivo Ambuschetto, Rivo di Cesole, Rivo di Santena, Santena, Valle dei Ceppi, che complessivamente determinano un vincolo ex D. Lgs. 490/99 di 1.248 ha;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 28 ettari del territorio sono interessati da movimenti gravitativi: circa 6 ettari da frane attive areali, 23 ettari da areali di frane quiescenti;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive;
 - tutela ambientale:
 - Area ad elevata qualità paesistico ambientale (collina di Torino), per la quale l'art. 12 del P.T.R. prevede la redazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di competenza regionale;
 - aderisce al *Patto Territoriale Torino Sud*, promosso dal Comune di Moncalieri, e a cui partecipano 23 comuni dell'area sud-est della Provincia, oltre alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 126 del 19/12/1997, la Variante Parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 87 del 30/09/1998 la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 23/07/1999 la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 23/07/1999 la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 84 del 19/11/1999, il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. per il conferimento della conformità urbanistica al progetto del nuovo tronco viario "Variante all'abitato di Chieri - Collegamento alla S.P. n. 128, S.S. n. 10 ed S.P. nn. 119 e 122" approvato dalla Provincia. Tale Variante è stata successivamente approvata nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui al progetto viario sopraccitato con D.P.G.R. n. 62 in data 22/06/2000;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 72 del 28/09/2000 la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 102 del 30/11/2000 la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 85 del 08/10/2001 la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C.;

- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 27/06/2002 la Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 77 del 22/07/2002, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 5 al suddetto PRGC, ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 93 del 10/09/2002, contestualmente al Progetto Preliminare di un nuovo impianto natatorio, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al suddetto PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 20/09/2002, per il pronunciamento di compatibilità;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 93/2002 di adozione, connesse all'esigenza di consentire la realizzazione del nuovo impianto natatorio in regione S. Silvestro, il cui vincolo preordinato all'esproprio è decaduto;

Rilevato che la variante in oggetto riguarda l'area normativa 2E, già destinata dal PRGC vigente a servizi pubblici. Nella prospettiva di una prossima realizzazione della citata infrastruttura ludico-sportiva (l'impianto natatorio risulta difatti già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche) ed essendo decaduto il vincolo preordinato all'esproprio in quanto scaduto il termine dei cinque anni dall'approvazione del Piano Regolatore, la variante propone la reiterazione del vincolo a servizi al fine di garantirsi rispetto a possibili profili di illegittimità in vista dell'esproprio.

Il tema della durata dei vincoli a contenuto espropriativo e la loro decadenza in caso di mancata attuazione delle previsioni urbanistiche, è stato ed è oggetto, in Italia, di numerosi provvedimenti legislativi e di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale e dagli organi della giustizia amministrativa. Ciò a causa di una ormai cronica mancanza di una organica e costituzionalmente compatibile legislazione sul regime dei suoli (sistemi di acquisizione delle aree per pubblica utilità, durata dei vincoli, determinazione delle indennità di esproprio).

A partire dalla prima legge sugli espropri del 1865, i diversi provvedimenti si sono difatti, via via succeduti, con una "accelerazione" del fenomeno a partire dagli anni '60-'70, epoca in cui, per via della evoluzione della disciplina urbanistica (piani di zona, standard per servizi) i vincoli a contenuto espropriativo hanno trovato una più massiccia applicazione riproponendo con maggior forza la questione del regime dei suoli.

Ad oggi, l'insieme delle disposizioni di legge in vigore e delle sentenze, configurano una disciplina articolata ed in continua, estemporanea, evoluzione: l'ultimo importante tassello, introdotto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999 e ribadito con successive sentenze del Consiglio di Stato, riguarda l'illegittimità costituzionale della reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, senza previsione di indennizzo; indennizzo la cui quantificazione viene demandata a successivo provvedimento legislativo.

Per tali motivazioni, l'Amministrazione Comunale di Chieri, all'interno della delibera di adozione della variante stessa, riconosce, demandando a successivo provvedimento dirigenziale, "... la liquidazione ed il pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo, come determinato dal legislatore o, in mancanza, dal giudice adito.";

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata della deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/11/2002;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 10/10/2002;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al PRGC del Comune di Chieri, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 10/09/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di trasmettere al Comune di Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso